SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1993, n. 352.

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1.

1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 2

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali

Art. 3

1 Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

Art. 4.

1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.

2. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

Art. 5.

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Art. 6.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

Art. 7.

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.

2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio.

Art. 8.

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

Art. 9.

1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.

2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 12.

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 13.

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

CAPO II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 14.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

Art. 15.

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene.

Art. 16

1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei.

a) Boletus edulis e relativo gruppo (*Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus*).

b) Cantharellus cibarius.

c) Cantharellus lutescens.

d) Amanita caesarea

e) Morchella (tutte le specie).

f) Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa.

g) Tricholoma georgii

h) Pleurotus eryngii.

i) Armillaria mellea

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

1. Con la denominazione di «funghi secchi» possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà.

a) Boletus edulis e relativo gruppo (*Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus*).

b) Cantharellus (tutte le specie).

c) Agaricus bisporus.

d) Marasmius oreades.

e) Auricularia auricula-judae

2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la denominazione di «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione «Contenuto conforme alla legge».

5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato.

Art. 18.

1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.

4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 19

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come *extra* (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5.

Art. 20.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.

2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento $\pm$ 2 m/m.

Art. 21

1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie

2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 22.

1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.

Art. 23.

1. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), è il seguente:

«Art. 1. — Il Governo è delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;

b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle già trasferite, nonché a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita;

c) a delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

d) a disciplinare la facoltà delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, nonché ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni d'interesse locale, che valgono a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le regioni, per le attività ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile.

Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge:

1) l'identificazione delle materie dovrà essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale;

2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, altresì essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovrà, inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle regioni, la facoltà:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformità dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, nonché, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, nonché, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;

b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo;

4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo d'assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse;

5) sarà provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonché la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».

— Il testo degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente:

«Art. 66 *(Agricoltura e foreste)*. — Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;

c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.

Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate».

«Art. 69 *(Territori montani, foreste, conservazione del suolo)*. — Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione.

Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quanto non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio.

Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 138. — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto».

Note all'art. 18:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvate dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 283/1962, così come sostituito dall'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è il seguente:

«Art. 2. — L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), è il seguente:

«Art. 11 *(Principi generali)*. — Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.

Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazione commerciale a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso».

Note all'art. 21:

Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 283/1962, così come sostituito dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è il seguente:

«Art. 8. — I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila».

— Il testo dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 109/1992 è il seguente:

«Art. 5 *(Ingredienti)*. — 1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:

a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

b) gli ingredienti, che appartegono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito.

3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola «ingrediente».

4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.

5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.

6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.

7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".

8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".

9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile".

10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate con il nome della specie animale.

11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.

12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;

b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non è prescritto;

c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.

13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 666)

Presentato dall'on. BRUNI ed altri l'11 maggio 1992

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI e XII

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'8, 14 luglio 1992, 23 settembre 1992

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 30 settembre 1992

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 1° ottobre 1992

Senato della Repubblica (atto n. 685)

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 21 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali

Esaminato dalla 9ª commissione il 28 ottobre 1992, 10, 19 novembre 1992, 26 gennaio 1993, 3, 23 febbraio 1993; 18 marzo 1993 e approvato, con modificazioni, il 24 marzo 1993

Camera dei deputati (atto n. 666 *B*)

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 21 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII e XII

Esaminato dalla XIII commissione il 13 maggio 1993 e approvato, con modificazioni, il 25 maggio 1993

Senato della Repubblica (atto n. 685/*B*)

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, l'8 giugno 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 13ª

Esaminato dalla 9ª commissione il 28 luglio 1993 e approvato il 4 agosto 1993

93G0410

DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. **353**.

Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle modalità di corresponsione degli emolumenti arretrati al personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini temporali delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata normativa ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, e dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'anno 1993 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti per l'anno 1994 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GALLO, *Ministro delle finanze*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0429

DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. **354**.

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 794 e n. 797;

Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992, nonché le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con la tabella *C* della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

Art. 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 ottobre 1993 per la missione in Mozambico e il 31 dicembre 1993 per la missione in Somalia, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.

Art. 3.

1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 711.484,7 milioni, si provvede, quanto a lire 159.484,7, a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 278.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 e, quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0430

DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. **355**.

Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio del 31 dicembre 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico dell'attività di pesca per l'anno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unità esercitanti il traino con l'attrezzo «sciabica».

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. Nell'anno 1993 il fermo è effettuato, dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993, in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico. Nello stesso anno 1993, nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio, il fermo ha carattere facoltativo per compartimento marittimo ed è disposto dall'autorità marittima competente, con propria ordinanza, su proposta della rispettiva commissione consultiva locale della pesca marittima, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, motivata sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare.

Art. 3.

1. È corrisposta all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 per ciascun pescatore componente l'equipaggio delle navi. Fa carico all'impresa medesima la corresponsione a ciascun pescatore del minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro, nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 78.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*
COSTA, *Ministro della marina mercantile*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 3)

TABELLA DEI PREMI DI FERMO TEMPORANEO

Classi di stazza lorda	Premio giornaliero per le navi aventi meno di 10 anni	Premio giornaliero per le navi aventi più di 10 anni
Navi inferiori a 12 metri tra le perpendicolari		
meno di 70 t.s.l.	174 670	142 300
Navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 12 metri (regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90):		
meno di 70 t.s.l.	417.400	313.050
da 70 a meno 100 t.s.l.	626.100	521 750
da 100 a meno 200 t.s.l.	1 252.200	834 800
da 200 a meno 300 t.s.l.	1 982 650	1.460 900
da 300 a meno 500 t.s.l.	2 504.400	2 087.000
da 500 a meno 1.000 t.s.l.	3.130.500	2 608.750
da 1.000 a meno 1.500 t.s.l.	4 174 000	3 547.900
da 1.500 a meno 2 000 t.s.l.	5.008.800	4 382.700
da 2.000 a meno 2.500 t.s.l.	5.634.900	4 800.100
da 2.500 a meno 3 000 t.s.l.	6 469.700	5 426 200
da 3.000 e più t.s.l.	7 304 500	6 261 000

93G0431

DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 356.

Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in società per azioni;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. Il termine di sei mesi indicato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, è prorogato al 31 marzo 1994.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0432

DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 357.

Disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dell'imposta locale sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la predetta percentuale si applica per il periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto.

2. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Alla copertura delle minori entrate per l'anno 1993, valutate nell'importo di 2 mila miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate conseguite in sede di versamenti diretti per autoliquidazione del medesimo anno.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0434

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 agosto 1993

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 settembre-14 ottobre 1993, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere gli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 12,60 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 agosto-14 settembre 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1993, è pari all'11,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1993, è pari al 12,15 per cento

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1993

p *Il direttore generale* PAOLILLO

93A5023

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1993

Autorizzazione alla Pronto Assistance S.p.a., in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 con la quale la Pronto Assistance S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 aprile 1993, n. 4124 Ris. Pres., con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 maggio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta

La Pronto Assistance S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio della attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5033

DECRETO 6 settembre 1993

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Elvia - Società di assicurazioni di viaggi, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ad alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Elvia - Società di assicurazioni di viaggi, con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Viste le istanze in data 24 febbraio e 30 ottobre 1992, nonché le successive integrazioni con le quali la predetta rappresentanza generale ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami assistenza e malattia;

Vista la lettera in data 22 marzo 1993, n. 300286, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Elvia - Società di assicurazioni di viaggi, con sede in Zurigo, e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio della attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza e nel ramo malattia, limitatamente alla garanzia «spèse di cura» quando questa sia inclusa tra le garanzie di assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5034

DECRETO 6 settembre 1993.

Autorizzazione alla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata alla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 e le successive integrazioni con le quali la predetta società Reale mutua di assicurazioni ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 22 marzo 1993, n 4077 Ris. Pres., con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private,

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta.

La società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

Il direttore generale CINTI

93A5035

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1993

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187. stabilisce che.

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione,

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia - Ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente,

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adeguamento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 2 aprile 1993 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano per sciopero del personale nel giorno 2 aprile 1993 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 2 aprile 1993, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il direttore generale: ROXAS

93A5048

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, la legge 31 dicembre 1991, n. 415 e la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 29 maggio 1986, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987, del 16 febbraio 1990 e del 23 dicembre 1992, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data

di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Vista la delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma di innovazione tecnologica presentato dall'impresa sottoelencata;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente all'impresa in elenco;

Viste le proposte di modifica a delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento del programma in questione;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È ammessa alle agevolazioni del Fondo il programma di innovazione tecnologica presentato dall'impresa sottoelencata, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

CALCE GHISALBERTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di lavorazione primaria del calcare e di produzione della calce, con miglioramento ambientale;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Sedrina (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.269.382.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Boldrocchi S.p.a., concernente: macchinari di nuova concezione per il trattamento di fluidi di impianti funzionanti in condizioni ambientali o di processo particolarmente critiche che debbono rispondere ad esigenze di elevata sicurezza.

Modifica da apportare: ragione sociale: Boldrocchi S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 ottobre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla Fabbrica biscotti Gentilini S.p.a., concernente: porzionatrice per un ciclo di cottura di fette di pane biscottato.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Fabbrica biscotti P. Gentilini S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 dicembre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industrie Magneti Marelli S.p.a., concernente: sviluppo di componenti dell'equipaggiamento elettrico di auto realizzati con sistemi di progettazione computerizzati e con materiali - processi costruttivi innovativi.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Crescenzago (Milano)

Delibera adottata dal CIPI in data 23 dicembre 1992 in ordine a programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pneumatici Pirelli S.p.a., concernente: nuovi sistemi a flessibilità totale per la produzione di pneumatici ad altissime prestazioni.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Settimo Torinese (Torino); Milano.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 marzo 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Biesse S.p.a., concernente: sistema automatico multifunzionale per la lavorazione di pannelli in legno (S.A.M.).

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 marzo 1993 in ordine a programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Esso italiana S.p.a., concernente: applicazioni tecnologiche innovative per la riduzione del contenuto di zolfo nei gasoli e negli olii combustibili.

Modifiche da apportare:

credito agevolato: 35% dei costi pari a lire 9.844.533.000, da imputarsi alla quota Sud;

data prevista per la conclusione del programma: 18 giugno 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 in ordine a programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Candy elettrodomestici S.p.a., concernente: automazione di processo per il montaggio di lavabiancheria mediante messa a punto di tecniche robotizzate e di collaudi elettronici.

Modifica da apportare ragione sociale: Candy elettrodomestici S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine a programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tintoria subalpina S.p.a., concernente: nuovi sistemi automatici in cicli di lavorazione della tintostamperia per tessuti di seta, lana, poliestere.

Modifica da apportare: ragione sociale: Tintoria subalpina S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 marzo 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tintoria Fratelli Rosina S.p.a., concernente: recupero dell'acqua dei reflui di tintostamperia.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Fratelli Rosina S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 marzo 1993 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Rotfil S.r.l., concernente: innovazione di un processo produttivo realizzata mediante la messa a punto della tecnologia necessaria alla produzione di riscaldatori a cartuccia con utilizzo di ceramiche semiconduttrici PTC.

Modifiche da apportare:

forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 670.123.000.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale n. 2624 del 16 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 13 novembre 1989, con il quale è stato istituito, presso l'Università degli studi di Cagliari, il corso di laurea in Psicologia, attivato presso la facoltà di magistero;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università in data 5 luglio 1993, prot. n. 1771;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592,

Vista la nota ministeriale n. 2734 del 15 luglio 1993, inviata al Consiglio universitario nazionale per il parere di competenza;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in psicologia, è stato inserito, fra gli insegnamenti opzionali del biennio, l'insegnamento di epistemologia per cui il medesimo articolo risulta così modificato:

Art. 41. — *(Omissis).*

Sono insegnamenti complementari:

epistemologia;

pedagogia,

sociologia;

antropologia culturale,

storia della filosofia contemporanea;

metodologia delle scienze del comportamento;

storia della psicologia.

(Omissis).

Art. 2.

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in psicologia, è stato inserito, fra gli insegnamenti opzionali degli indirizzi di «psicologia dello sviluppo e dell'educazione» e di

«psicologia del lavoro e delle organizzazioni», l'insegnamento di «metodologia dell'insegnamento linguistico», nell'ambito del triennio, per cui il medesimo articolo risulta così modificato

Art. 41. — *(Omissis)*.

Sono insegnamenti opzionali comuni ai due indirizzi:

epistemiologia genetica;
igiene mentale;
legislazione scolastica;
legislazione socio-sanitaria;
metodologia dell'insegnamento;
metodologia dell'insegnamento linguistico.
pedagogia sperimentale,
psicolinguistica;
psicologia ambientale,
psicologia dell'arte e della letteratura;
psicologia dell'handicap e della riabilitazione,
psicologia delle comunicazioni di massa,
psicologia dello sport;
psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione,
psicologia ed epistemiologia delle tossicodipendenze
psicologia gerontologica,
psicologia giuridica,
psicologia industriale,
psicopedagogia,
sociologia della comunicazione,
sociologia dell'educazione,
sociologia della famiglia,
sociologia industriale,
tecniche di analisi dei dati,
tecniche di indagine della personalità,
tecniche psicologiche di ricerca di mercato,
teoria e sistemi di intelligenza artificiale,

(Omissis).

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Cagliari, 6 settembre 1993

Il rettore MISTRETTA

93A5037

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico».

Il decreto-legge 13 luglio 1993 n 223 recante «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 163 del 14 luglio 1993

93A5063

Mancata conversione del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante: «Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993».

Il decreto-legge 13 luglio 1993, n 224, recante «Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unita da pesca per il 1993» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 163 del 14 luglio 1993

93A5064

Mancata conversione del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante: «Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni».

Il decreto-legge 14 luglio 1993, n 225, recante «Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» non e stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 163 del 14 luglio 1993

93A5065

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

petrologia

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria

tecnologia degli olii, grassi e derivati

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero

storia dell'arte contemporanea

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

geometria descrittiva.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

dermatologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

dialettologia italiana.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di lettere e filosofia:

antropologia culturale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5066

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

ecologia preistorica;
psicologia DAMS.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:

metodologia dell'insegnamento linguistico.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura araba.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia romanza.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5067

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1993, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1994:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 44 titoli di L. 500.000
» 16 titoli di » 1.000.000
» 32 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 198.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 500.000
» 31 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 173.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 66 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 33.000.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 45 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 84 titoli di » 1.000.000
» 167 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 932.750.000.

3) 6% S.S. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 319 titoli di » 250.000
» 638 titoli di » 500.000
» 1.682 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.102.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 149 titoli di L. 50.000
» 49 titoli di » 500.000
» 57 titoli di » 1.000.000
» 70 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 438.950.000;

Emissione tredicesima

Estrazione a sorte di

n 257 titoli di L 50.000
» 334 titoli di » 500 000
» 641 titoli di » 1 000.000
» 228 titoli di » 5 000.000

per il complessivo valore nominale di L 1.960 850 000,

Emissione quattordicesima

Estrazione a sorte di

n 2 228 titoli di L. 50 000
» 1 723 titoli di » 500 000
» 1 665 titoli di » 1 000.000
» 3 titoli di » 5 000.000

per il complessivo valore nominale di L 2 652 900 000,

Emissione quindicesima.

Estrazione a sorte di

n 18 titoli di L 5 000.000
» 8 titoli di » 10 000.000

per il complessivo valore nominale di L 170 000 000,

Emissione sedicesima

Estrazione a sorte di

n 1.121 titoli di L 50 000
» 328 titoli di » 500.000
» 358 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5 000.000

per il complessivo valore nominale di L 583 050 000,

Emissione diciassettesima

Estrazione a sorte di

n 2.011 titoli di L 50.000
» 1.278 titoli di » 500.000
» 1.012 titoli di » 1 000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10 000.000

per il complessivo valore nominale di L 1 786 550 000,

Emissione diciottesima

Estrazione a sorte di

n 302 titoli di L 50 000
» 315 titoli di » 500.000
» 191 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 363600 000

Emissione diciannovesima

Estrazione a sorte di

n 767 titoli di L 50.000
» 676 titoli di » 500.000
» 446 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 822 350 000

Emissione ventesima

Estrazione a sorte di

n 556 titoli di L 50 000
» 538 titoli di » 500 000
» 556 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 852 800 000

Emissione ventunesima

Estrazione a sorte di

n 759 titoli di L 50 000
» 1 076 titoli di » 500 000
» 810 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L 1 385 950 000,

Emissione ventiduesima

Estrazione a sorte di

n 806 titoli di L 50 000
» 711 titoli di » 500.000
» 411 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 806 800 000,

Emissione ventitreesima

Estrazione a sorte di

n 496 titoli di L 50 000
» 564 titoli di » 500.000
» 738 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L 1 044 800 000,

Emissione ventiquattresima

Estrazione a sorte di

n 720 titoli di L 50 000
» 968 titoli di » 500.000
» 748 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L 1 268 000.000,

Emissione venticinquesima

Estrazione a sorte di

n 106 titoli di L. 50.000
» 254 titoli di » 500.000
» 167 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 299 300.000

5) 7% S.S. A.N.A.S.

Emissione prima

Estrazione a sorte di n 28 serie di L 135 000 000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L 3 780 000 000

6) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione prima

Estrazione a sorte di

n 488 titoli di L 50 000
» 337 titoli di » 500.000
» 316 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 508 900 000,

Emissione seconda

Estrazione a sorte di

n 49 titoli di L 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 49 000 000,

Emissione terza

Estrazione a sorte di

n. 721 titoli di L. 50 000
» 1 440 titoli di » 500 000
» 1 356 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 112 050 000

Emissione quarta

Estrazione a sorte di

n. 405 titoli di L. 50 000
» 314 titoli di » 500 000
» 517 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 694 250 000,

Emissione quinta

Estrazione a sorte di

n. 478 titoli di L. 100 000
» 388 titoli di » 500 000
» 494 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 735 800 000

Emissione sesta

Estrazione a sorte di

n. 545 titoli di L. 100 000
» 1 043 titoli di » 500 000
» 1 691 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 267 000 000,

Emissione settima

Estrazione a sorte di

n. 292 titoli di L. 100 000
» 608 titoli di » 500 000
» 1 276 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 609 200 000,

Emissione ottava

Estrazione a sorte di

n. 424 titoli di L. 100 000
» 934 titoli di » 500 000
» 2 581 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3 090 400 000

7) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1974

Estrazione a sorte di

n. 185 titoli di L. 100 000
» 344 titoli di » 500 000
» 3 591 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3 781 500 000

Emissione 1975

Estrazione a sorte di

n. 158 titoli di L. 100 000
» 497 titoli di » 500 000
» 6 154 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 6 418 300 000

Emissione 1976

Estrazione a sorte di

n. 1 titolo di L. 100 000
» 14 titoli di » 500 000
» 269 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 276 100 000

8) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1975

Estrazione a sorte di

n. 3 titoli di L. 100 000
» 6 titoli di » 500 000
» 64 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 67 300 000

Emissione 1976

Estrazione a sorte di

n. 36 titoli di L. 100 000
» 139 titoli di » 500 000
» 2 256 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 329 100 000

9) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1977

Estrazione a sorte di

n. 1 titolo di L. 100 000
» 18 titoli di » 500 000
» 1 142 titoli di » 1 000 000
» 198 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 141 100 000

Emissione 1978

Estrazione a sorte di

n. 17 titoli di L. 100 000
» 30 titoli di » 500 000
» 5 141 titoli di » 1 000 000
» 745 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 8 882 700 000,

Emissione 1979

Estrazione a sorte di

n. 7 titoli di L. 500 000
» 2 712 titoli di » 1 000 000
» 512 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 5 275 500 000

10) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1977

Estrazione a sorte di

n. 49 titoli di L. 100 000
» 144 titoli di » 500 000
» 1 682 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1 758 900 000

11) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1979

Estrazione a sorte di

n. 572 titoli di L. 1 000 000
» 74 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 942 000 000,

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.229 titoli di L. 1.000.000
» 291 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.684.000.000.

12) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 483 titoli di L. 1.000.000
» 70 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 833.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.177 titoli di L. 1.000.000
» 469 titoli di » 5.000.000
» 303 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.552.000.000.

13) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 704 titoli di L. 1.000.000
» 458 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.994.000.000;

14) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 660 titoli di L. 1.000.000
» 740 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.360.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 1.000.000
» 63 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 351.000.000.

15) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 854 titoli di L. 1.000.000
» 656 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.134.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 410 titoli di L. 1.000.000
» 339 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.105.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 1.000.000
» 24 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 132.000.000.

16) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 699 titoli di L. 1.000.000
» 287 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.134.000.000

Totale generale L. 90.873.750.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

93A5026

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 1 5 0 9 3 *

L. 1.300